



**RELAZIONE  
AL RENDICONTO DI GESTIONE  
ESERCIZIO 2025**

**Comune di Cimone**  
Provincia di Trento



# **SOMMARIO**

## **PREMESSA**

### **1. IDENTITA' DEL COMUNE**

#### **1.1. IL BILANCIO DI PREVISIONE**

### **2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

#### **2.1. RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

#### **2.2. LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE**

#### **2.3. LA GESTIONE DI CASSA**

#### **2.4. LA GESTIONE DEI RESIDUI**

#### **2.5. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA**

#### **2.6. ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI**

#### **2.7. ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI**

### **3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE**

#### **3.1. ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

#### **3.2. DEBITI FUORI BILANCIO**

#### **3.3. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

#### **3.4. PIANO DI MIGLIORAMENTO**

#### **3.5. ANALISI PER INDICI**

#### **3.6. PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE**

#### **3.7. PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE**

#### **3.8. ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE**

#### **3.9. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

#### **3.10. GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE**

#### **3.11. PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19**

#### **3.12. ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO**

### **4. OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI**

## **PREMESSA**

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente, nonché le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Come noto, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Dal 1° gennaio 2016 pertanto gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

La presente relazione costituisce specificazione e lettura dei dati contenuti nel rendiconto di gestione.

# 1. IDENTITA' DEL COMUNE

Nel 2025 gli organi di governo del Comune di Cimone, eletti in data 22 settembre 2020, sono rimasti in carica fino a maggio 2025.

A seguito delle elezioni tenutesi in data 04 maggio 2025, a causa del non raggiungimento del numero minimo di votanti necessario per la validità delle elezioni, ai sensi dell'Artt. 287 e 293 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 657 dd. 09.05.2025, è stato nominato il commissario straordinario, Andrea Lazzaroni. Egli permane fino a quando il Sindaco e il Consiglio comunale non vengano rinnovati con altra elezione, come previsto ai sensi del comma 3 dell'art. 293 del CEL.

## 1.1. IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio finanziario 2025-2027 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 20.12.2024 ed è stato successivamente variato con i provvedimenti di seguito specificati:

Prelevamento dal fondo di riserva:

- ➔ Decreto del Commissario Straordinario nr. 8 dd. 17.07.2025;
- ➔ Decreto del Commissario Straordinario nr. 20 dd. 04.09.2025.

Altre delibere di Giunta Comunale:

- ➔ Delibera della Giunta Comunale nr. 20 dd. 11.04.2025.

Provvedimenti del Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio:

- ➔ Determina del Responsabile nr. 3 dd. 21.02.2025;
- ➔ Determina del Responsabile nr. 4 dd. 25.02.2025;
- ➔ Determina del Responsabile nr. 9 dd. 17.04.2025;
- ➔ Determina del Responsabile nr. 13 dd. 07.05.2025;
- ➔ Determina del Responsabile nr. 15 dd. 09.05.2025;
- ➔ Determina del Responsabile nr. 16 dd. 15.05.2025;
- ➔ Determina del Responsabile nr. 17 dd. 08.08.2025;
- ➔ Determina del Responsabile nr. 20 dd. 12.12.2025.

Variazioni approvate dal Consiglio Comunale:

- ➔ Delibera del Consiglio Comunale nr. 2 dd. 18.03.2025;
- ➔ Delibera del Consiglio Comunale nr. 20 dd. 11.04.2025: ratifica variazione d'urgenza approvata dalla Giunta del 28.04.2025.

Variazioni approvate dal Commissario Straordinario:

- ➔ Decreto del Commissario Straordinario nr. 2 dd. 15.05.2025;
- ➔ Decreto del Commissario Straordinario nr. 3 dd. 04.06.2025;
- ➔ Decreto del Commissario Straordinario nr. 11 dd. 24.07.2025 riconoscibilità del debito fuori bilancio;
- ➔ Decreto del Commissario Straordinario nr. 14 dd. 30.07.2025 salvaguardia equilibri;
- ➔ Decreto del Commissario Straordinario nr. 19 dd. 03.09.2025;
- ➔ Decreto del Commissario Straordinario nr. 25 dd. 15.10.2025;
- ➔ Decreto del Commissario Straordinario nr. 27 dd. 05.11.2025;

→ Decreto del Commissario Straordinario nr. 37 dd. 26.11.2025;

## **2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

### **2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

## **CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI**

### **ENTRATA**

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	179.100,00	177.688,94	99,21
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	602.789,00	747.453,74	124,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	270.191,23	313.705,81	116,11
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	560.329,57	1.064.561,69	189,99
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	790.000,00	315.962,65	40,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.652.409,80</b>	<b>2.619.372,83</b>	

## SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.009.076,23	1.010.357,14	100,13
TITOLO 2	In conto capitale	560.329,57	947.522,03	169,10
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso prestiti	54.004,00	54.003,15	100,00
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	250.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	790.000,00	315.962,65	40,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.663.409,80</b>	<b>2.327.844,97</b>	

## CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE

### ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	179.202,24	177.688,94	99,16
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	836.598,45	747.453,74	89,34
TITOLO 3	Entrate extratributarie	292.276,13	313.705,81	107,33
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.220.933,63	1.064.561,69	87,19
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	790.000,00	315.962,65	40,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>3.569.010,45</b>	<b>2.619.372,83</b>	

## SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.137.417,64	969.931,96	85,27
TITOLO 2	In conto capitale	1.373.695,64	1.088.230,36	79,22
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso prestiti	54.004,00	54.003,15	100,00
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	250.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	790.000,00	220.004,48	27,85
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>3.605.117,28</b>	<b>2.332.169,95</b>	

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 20/12/2024.

In sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2024, con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 11/04/2025, sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato.

Da ultimo, con decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 30/07/2025 è stata adottata la delibera di salvaguardia e assestamento ai sensi degli articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000.

Al bilancio 2025 è stato applicato avanzo di amministrazione di € 39.030,94; per euro 18.030,94 applicato l'avanzo in parte corrente e per euro 21.000 applicato l'avanzo in parte capitale.

## 2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2025				<b>601.209,29</b>
RISCOSSIONI	(+)	514.193,60	2.282.524,47	<b>2.796.718,07</b>
PAGAMENTI	(-)	768.297,66	2.058.768,24	<b>2.827.065,90</b>
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			<b>570.861,46</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			<b>0,00</b>
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			<b>570.861,46</b>
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	435.165,26	336.848,36	<b>772.013,62</b>
RESIDUI PASSIVI	(-)	201.523,19	269.076,76	<b>470.599,92</b>
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			<b>15.879,00</b>
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			<b>68.700,97</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31</b>				

DICEMBRE 2025	(=)			787.695,19
---------------	-----	--	--	------------

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo triennio:

DESCRIZIONE	2022	2023	2024	2025
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	323.195,23	485.735,19	346.435,41	787.695,19

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2025
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA*</b>	€ 291.527,86
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 151.684,67
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 84.579,97
<b>SALDO FPV</b>	€ 67.104,70
<b>Gestione dei residui</b>	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ 35.860,72
Minori residui attivi riaccertati (-)	-€ 16.959,82
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 63.726,32
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	€ 82.627,22
<b>Riepilogo</b>	
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	€ 291.527,86
<b>SALDO FPV</b>	€ 67.104,70
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	€ 82.627,22
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 39.030,94
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 307.404,47
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025</b>	<b>€ 787.695,19</b>

\*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2025

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		187.640,14
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	23.500,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>164.140,14</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-35.141,18
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>199.281,32</b>
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE</b>		<b>210.023,36</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	14.296,44
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>195.726,92</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>195.726,92</b>
SALDO PARTITE FINANZIARIE		0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>		<b>397.663,50</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		23.500,00
Risorse vincolate nel bilancio		14.296,44
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>359.867,06</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		35.141,18
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>395.008,24</b>

I principali equilibri di bilancio relativi sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di partecapitale come evidenziati nelle tabelle sopra riportate.

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo del risultato di competenza sia di parte corrente che di parte capitale.

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Con il DM 19 agosto 2019, sono state apportate diverse modifiche ai principi contabili applicati al D.lgs. 118/2011 ed in particolare sono stati aggiornati i prospetti relativi alla rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione.

In particolare, per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, sono stati introdotti:

- 1) **EQUILIBRIO DELLA GESTIONE:** completa il risultato di competenza evidenziando le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio;
- 2) **EQUILIBRIO COMPLESSIVO:** oltre le quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.

Nei prospetti sopra evidenziati e nell'allegato al rendiconto relativo alla verifica degli equilibri, i nuovi equilibri sono evidenziati per la parte corrente e per la parte capitale.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 (A)</b>		<b>787.695,19 €</b>
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025		39.601,91
Fondo contenzioso		12.000,00
Altri accantonamenti		47.007,11
Fondo di garanzia debiti commerciali		57.056,93
	<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>155.665,95</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da legge e principi contabili		14.504,52
Vincoli derivanti da trasferimenti		2.018,68
Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui		0,00
	<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>16.523,20</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
		151.373,29
	<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>151.373,29</b>
	<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>464.132,75 €</b>

Si richiamano di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2025, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere riempiti negli esercizi 2025 e successivi.

A partire dal rendiconto 2019, il comune allega i prospetti a1) a2) a3) relativi alla composizione dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato a cui si rinvia per il dettaglio circa la composizione delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo:

### **FONDI VINCOLATI**

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti

- determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Vincoli stabiliti dalla legge	14.504,52
Vincoli per trasferimenti	2.018,68
Vincoli da indebitamento	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	
Altri vincoli	
<b>TOTALE FONDI VINCOLATI</b>	<b>16.523,20</b>

## **FONDI ACCANTONATI**

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

### *b1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*

Il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione,

e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2023. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Nell'allegato al rendiconto vengono riportate le percentuali accantonate per ogni tipologia di entrata per un totale di 57.056,93 euro.

## *B2) Accantonamento al fondo contenzioso*

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.

In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto

l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

Il Comune prudenzialmente ha deciso di effettuare uno stanziamento a valere sul fondo contenzioso, in quanto considerazione della sussistenza di una potenziale controversia con ITEA, relativa ad una serie di lavori su immobili di cui il Comune si era assunto l'incarico di effettuare ma che per due anni non sono stati svolti e dei quali sono stati ricevuti ripetuti solleciti.

In via prudenziale, si è pertanto deciso di accantonare l'importo di euro 12.000,00 come prospettato nell'ultima discussione tra le parti.

### *B3) Altri accantonamenti*

Il Comune nella quota "Altri accantonamenti" ha previsto:

- ✓ l'accantonamento per TFR per 42.338,96 relativo al TFR quota ente;
- ✓ l'accertamento del FOREG obiettivi specifici per euro 2.668,15;
- ✓ l'accantonamento del fondo spese legali per euro 2.000,00.
  - Con determina del Segretario nr. 80 dd. 28.11.2025 è stato affidato il servizio legale ex art. 56 d.lgs. n. 36/2023 all'avvocato S.R. con studio a Trento, al fine di seguire l'occupazione abusiva di un bene immobile comunale sito in Cimone frazione Covelo (p.ed. 449 sub 3 C.C. Cimone). Il Comune ha proceduto con la formale diffida alla restituzione del bene immobile e alla cessazione dell'occupazione del medesimo, assegnando il termine perentorio di 30 giorni per la riconsegna del bene e precisando che la medesima diffida costituisce messa in mora ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile. Il bene non è stato liberato e riconsegnato dal soggetto interessato e quest'ultimo persisteva nell'occupazione del bene e nella conduzione dell'attività di ristorazione. Nella situazione di illegalità in cui vedeva la società vantare, il Comune ha deciso di intraprendere per via legali al fine di ottenere il rilascio dell'immobile. Nonostante la richiesta avanzata di patrocinio legale all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, quest'ultima ha comunicato la propria indisponibilità all'assunzione all'incarico. L'Ente ha dunque individuato, esaminati i preventivi pervenuti, l'avvocato S.R. con studio legale a Trento, p.i. 01474330220, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trento. Per questo motivo, l'Ente ha accantonato 2.000,00 euro per far fronte ad eventuali ulteriori spese legali.

L'articolo 68-ter del Codice degli enti locali (l. reg. n. 2/2018) come modificato dall'art. 1, c.1, lettera f), punto 1), della l.reg. 24 luglio 2024, n. 2, prevede che, a decorrere dal turno elettorale dell'anno è attribuita a fine mandato ai sindaci dei Comuni con un'integrazione dell'indennità di carica pari all'importo di una indennità di carica mensile spettante per ciascuna annualità del mandato. L'integrazione spetta a condizione che il sindaco (o in questo caso del commissario con funzione da Sindaco) svolta l'incarico a tempo pieno, anche nei Comuni con una popolazione inferiore ai 10 mila abitanti e che il mandato elettivo abbia una durata superiore ai 30 mesi, salvi i casi di fusione.

L'Ente, pertanto, non ha previsto alcun accantonamento per l'indennità di fine mandato, in quanto risultano assenti i presupposti giuridici necessari per l'adozione di tale misura.

#### B4) Fondo di garanzia debiti commerciali

L'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate.

Il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali.

Le condizioni poste quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono sintetizzate nella seguente tabella:

Condizione	% accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate)
A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	5%
B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%
C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

L'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo Esercizio.

Il comma 863 prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Il Comune di Cimone nel 2024 ha uno stock del debito residuo superiore al 5% delle fatture ricevute, per questo motivo è stato previsto l'accantonamento a tal fondo; l'ufficio ragioneria a seguito di un concorso riesce a trovare un nuovo responsabile del servizio finanziario. Nonostante ciò, ritroviamo uno stock del debito negativo comunque negativo ma in leggero miglioramento, anche perché c'era ancora dell'arretrato dell'anno precedente da sistemare.

Nel corso del 2025, a partire dal mese di maggio, l'ufficio ragioneria è rimasto privo della propria responsabile, assente per maternità. Per garantire la continuità del servizio per l'intero anno, si è provveduto alla copertura delle attività mediante l'impiego di una dipendente assunta a tempo determinato e il supporto di un ufficio esterno all'Ente.

Di conseguenza, si sono registrate alcune difficoltà nel rispettare puntualmente i tempi di pagamento e le relative scadenze.

stock debito residuo 31/12/2024	11.974,45€
fatture ricevute nel 2024	1.098.389,58 €
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti 2024 (dato da PCC)	11,92 gg
Obbligo accantonamento fondo di garanzia debiti commerciali da accantonare	2%
Macroaggregato 1.03 del bilancio assestato 2025	593.049,16
<b>Totale accantonamento nel rendiconto 2025</b>	<b>11.860,92</b>
stock debito residuo 31/12/2025	6.226,68 €
fatture ricevute nel 2025	1.201.477,24 €
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti 2025 (dato da PCC)	30,81 gg
obbligo accantonamento fondo di garanzia debiti commerciali da accantonare	2-3%

Con la pubblicazione della [Deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG](#) la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha finalmente sciolto il dubbio interpretativo legato all'applicazione del comma 863 della legge di bilancio 2019 che prevede: *"863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859."*

La questione è relativa al momento in cui è possibile liberare la quota di risultato di amministrazione accantonata a titolo di Fondo garanzia debiti commerciali. Fino ad oggi sul tema si sono espresse, con orientamenti contrastanti, diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, indicando due opposte interpretazioni.

L'interpretazione più restrittiva propendeva per individuare all'atto dell'approvazione del Rendiconto dell'anno  $n+1$  il momento in cui l'ente, che aveva rispettato le condizioni di cui art. 1 comma 859 della L. 145/2018 nell'anno  $n$ , poteva liberare il relativo accantonamento.

L'interpretazione più coerente con il senso cronologico del dettato del richiamato comma 863 prevedeva, invece, che già in sede di Rendiconto riferito all'anno  $n$ , di rispetto delle condizioni previste dal richiamato comma 859, l'ente potesse liberare la quota accantonata nel risultato di amministrazione al 31.12  $n-1$ .

La Sezione delle Autonomie propende per questa seconda interpretazione enunciando il seguente principio di diritto: ***“Il secondo periodo del co. 863 dell'art. 1 della l. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall'articolo 38-bis della l. n. 58/2019, va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 859 del medesimo art. 1”***.

Il Comune di Cimone, non essendo rispettoso delle tempistiche dei tempi di pagamento nel corso del 2025, manterrà le risorse nelle risorse accantonate come di sopra riportato. L'importo, sommato agli importi accantonati negli anni precedenti, stanziava un fondo di garanzia debiti commerciali pari a 39.601,91.

#### *B5) Fondo perdite società partecipate*

Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali *comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, *che adottano la contabilità finanziaria*, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Il Comune di Cimone, dunque, non ha provveduto all'accantonamento di tale fondo per insussistenza dei presupposti.

### **AVANZO DIGITALE**

In considerazione delle numerose richieste pervenute circa gli Avvisi pubblici PNRR gestiti dal Dipartimento per la trasformazione digitale, con la presente si informa che tale Dipartimento ha pubblicato una Direttiva “rivolta a quei Soggetti attuatori che, a seguito del completamento delle attività e all'esito positivo delle verifiche tecniche e amministrative, hanno maturato importi residui in quanto non hanno speso tutta la somma forfettaria per la realizzazione del progetto PNRR.

La Direttiva indica dei principi, non è vincolante, e lascia piena autonomia agli enti nelle singole scelte da intraprendere”.

Per quanto riguarda la gestione contabile delle economie di spesa si rinvia alla lettura della deliberazione n. 116 del 2025 della Sezione di controllo per il Piemonte la quale, in risposta ad uno specifico quesito in merito “all'utilizzo e alla gestione contabile delle economie di spesa risultanti al termine della realizzazione di progetti PNRR della Missione 1, componente 1, Investimento 1.4, finanziati secondo il meccanismo della lump sum (somma forfettaria)”, trae le

seguenti conclusioni:

- 1) Le risorse riconosciute a titolo di lump sum nell'ambito degli inventi PNRR oggetto del quesito costituiscono, per la sola parte eccedente la somma effettivamente spesa dall'ente locale che ne sia soggetto attuatore, entrate libere non ricorrenti, destinabili ad altre finalità con gli strumenti di flessibilità del bilancio, nei limiti e nei termini da questi previsti. Le relative scelte devono essere effettuate tenendo in considerazione le indicazioni fornite dal Dipartimento per la Transizione digitale, che possono essere motivatamente disattese.
- 2) Qualora non impiegate, le risorse in parola confluiscono, al termine dell'esercizio, nella quota libera del risultato di amministrazione.

Il Comune ha dunque realizzato un "avanzo digitale" per euro 28.537,65 nell'anno 2025 e 5.047,15 nell'anno 2024 che è dunque confluito nell'avanzo libero.

Gli interventi PNRR al quale il Comune ha aderito riguardano:

- 1) PNRR M1C1 1.4.4. CUP J51F24008590006 - ANPR ANSC per euro 3.928,40
- 2) PNRR M1C1 1.4.4. CUP J31F22002330006 MITD - ESTENZIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE per euro 14.000,00
- 3) PNRR M1C1 1.4.3. CUP J31F22002760006 MITD - ADOZIONE APP IO per euro 2.673,00
- 4) PNRR M1C1 1.3.1. CUP J51F22010230006 MITD - PDND per euro 10.172,00
- 5) PNRR M1C1 1.4.1 CUP J31F22001800006 MITD - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI per euro 79.922,00

## 2.3 LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2025			601.209,29
Riscossioni	514.193,60	2.282.524,47	2.796.718,07
Pagamenti	768.297,66	2.058.768,24	2.827.065,90
FONDO DI CASSA risultante 31 dicembre 2025			570.861,46
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 dicembre 2025			570.861,46

Durante l'esercizio 2025 l'Ente non ha ricorso ad anticipazioni di cassa ma ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

Nel 2024, l'ente in data 17.10.2024, a seguito della richiesta di anticipazione di cassa per l'opera di realizzazione del nuovo asilo nido PNRR M4C1, ha ricevuto dal Ministero competente un'entrata per euro 260.618,28; di cui 1.270,52 sono confluiti nella cassa

vincolata.

Nel 2025, l'ente in data 20.10.2025 ha usufruito della cassa vincolata per far fronte al pagamento della fattura PNRR asilo nido, lavori per compenso redazione Blower Door Test sul nuovo asilo di Cimone nr. 70/EL del 27/09/2025 per euro 764.94 euro, CUP: J31B21005560006 CIG: B612AB104D - PNRR M4 C1 investimento 1.1.

L'Ente, nel corso del 2025, ha ricevuto ulteriori stati di avanzamento lavori a seguito della richiesta presentata in data 25/07/2025 sul portale Futura, dedicato al PNRR – Asili nido, per un importo pari a euro 419.451,43. Tuttavia, considerato che l'Ente aveva già anticipato integralmente le somme con proprie risorse di cassa, tali finanziamenti non sono stati destinati alla cassa vincolata.

Dunque, a fine 2025, l'Ente ha evidenziato un fondo di cassa al 31 dicembre 2025 per euro 570.861,46 di cui 505,58 di cassa vincolata; parificato con la tesoreria con determina del Servizio Finanziario nr. 07 dd.24.02.2026.

## 2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili l'ente, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2024, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'art. 228 del D.lgs. 267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie al re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

### → RESIDUI ATTIVI

Titolo	Descrizione	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	26.500,00	1.883,47	12.775,50	0,00	0,00	12.672,73	53.831,70
2	Trasferimenti correnti	3.980,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	20.580,00
3	Entrate extratributarie	79.358,42	26.906,97	8.440,49	8.991,11	9.451,22	4.213,98	137.362,19
4	Entrate in conto capitale	225.828,90	171.822,62	0,00	33.431,81	62.835,40	54.664,94	548.583,67
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.181,04	5.145,23	264,34	3.723,60	1.341,85	0,00	11.656,06
<b>Totale Generale</b>		<b>336.848,36</b>	<b>211.758,29</b>	<b>21.480,33</b>	<b>46.146,52</b>	<b>73.628,47</b>	<b>82.151,65</b>	<b>772.013,62</b>

### → RESIDUI PASSIVI

Titolo	Descrizione	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	163.828,96	17.755,62	27.256,60	13.544,99	63.778,36	2.350,87	288.515,40
2	Spese in conto capitale	55.077,07	22.416,05	0,00	0,00	24.164,54	0,00	101.657,66
7	Spese per conto terzi e partite di giro	50.170,70	7.283,18	6.583,73	0,00	0,00	16.389,25	80.426,86
<b>Totale Generale</b>		<b>269.076,73</b>	<b>47.454,85</b>	<b>33.840,33</b>	<b>13.544,99</b>	<b>87.942,90</b>	<b>18.740,12</b>	<b>470.599,92</b>

Si riporta in questa sezione l'elenco **dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni** e di maggiore consistenza, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

+

+

ANNO ACCERT.	NUM. ACCERT.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	DISPONIBILE
2019	377	45100	SERVIZIO IDRICO - RUOLO ANNO 2018	384,25
2019	408	115900	CONTRIBUTO SICUREZZA L. 145/2018 ART. 1	20.000,00
2019	550	115800	Decreto crescita DL 34/2019- Sostituzione generatore di calore obsoleto con generatore di calore a biomassa nella sede del municipio	25.000,00
2020	42	49000	Fitto bar anno 2020 - BAR GIO'IN DI LARENTIS GIORGIA	401,00
2020	130	45100	RUOLO SERVIZIO IDRICO ANNO 2019	3.428,73
2020	546	2400	Imposta Immobiliare Semplice IMIS anno 2015 - Avviso di accertamento esecutivo e contestuale irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 472/97 (ns. protocollo 3756/2020)	10.649,22
2020	590	2400	Ruolo coattivo IMUP - TASI 2014 n. 2020/01 (ns. protocollo 4803/2020)	2.023,51
2020	638	115800	CTR DL n. 34 2019 - MISE DM 02.07.2020 - Contributo per risparmio energetico e sviluppo territoriale IP 2020	9.664,94
2020	645	26400	Rimborso spese da Comuni convenzionati per gestione associata servizio segreteria 2020	10.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI con anzianità superiore ai 5 anni</b>				<b>82.151,65</b>

## 2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA

▪ *IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata*

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescindendo dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato è costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 01/01/2025 è pari a:

FPV	2025
<b>FPV - parte corrente</b>	11.000,00
<b>FPV - parte capitale</b>	140.684,67

▪ *IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa*

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione deiSAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2025
FPV - parte corrente	15.879,00
FPV - parte capitale	68.700,97

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

## 2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti incontro capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2024.

### ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni

imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nel 2025 il saldo positivo di parte corrente non è stato destinato a spese di investimento.

## **INDEBITAMENTO**

Nel corso del 2025 l'ente non ha stipulato nuovi indebitamenti.

Di seguito si riposta l'evoluzione dell'indebitamento dell'ultimo triennio:

	2023	2024	2025
<i>Debito iniziale</i>	€ 486.028,55	€ 432.025,40	€ 378.022,25
<i>Nuovi prestiti</i>			
<i>Rimborso quote</i>	€ 54.003,15	€ 54.003,15	€ 54.003,15
<i>Estinzioni anticipate</i>			
<i>Variazioni</i>			
<i>Debito di fine esercizio</i>	€ 432.025,40	€ 378.022,25	€ 324.019,10

## **QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO**

In allegato alla relazione del rendiconto, si riporta l'elenco delle spese in conto capitale con le relative fonti di finanziamento.

### **2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI**

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi

“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti inc/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Per quanto riguarda le entrate e le spese in conto capitale, risultano tutte non ricorrenti. Di seguito si riporta l’elenco delle entrate e delle spese correnti non ricorrenti:

<b>ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI</b>			
<b>CAPITOLO</b>	<b>ARTICOLI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>
10000	0	RIMBORSO DALLO STATO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	2.484,64
12000	0	FONDO A DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA - Fondo perequativo - riparto quota art. 6, comma 4 lettere b), b bis) ed e), della LP 36/1993	10.570,00
15100	0	TRASFERIMENTO DALLA PAT IMPOSTA DI SOGGIORNO	134,03
15200	0	TRASFERIMENTO DALLA PAT FONDI COVID	5.262,03
27700	0	CONTRIBUTI BIM ADIGE - PIANO DI VALLATA	26.558,49
38500	0	PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI, COLOMBARI O CAPPELLE	700,00
46000	0	PROVENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RILEVANTI IVA	30.972,32
		<b>TOTALE</b>	<b>76.681,51</b>
		ENTRATA NON RICORRENTI CHE CONFLUISCONO IN AVANZO VINCOLATO	-
		ENTRATE NON RICORRENTI VINCOLATE A FINANZIAMENTO DI SPESE RICORRENTI	-
		<b>ENTRATE NON RICORRENTI CHE FINANZIANO SPESE NON RICORRENTI</b>	<b>76.681,51</b>

SPESE CORRENTI NON RICORRENTI			
CAPITOLI	ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMPEGNI
6500	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - NON DI RUOLO	6.773,08
6600	0	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - NON DI RUOLO	1.507,93
6700	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI NON DI RUOLO	6.339,96
6901	0	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO T.INDET	1.471,33
8000	0	SEGRETERIO COMUNALE A SCAVALCO	38.357,41
8400	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - SEGRETARIO REGGENTE	6.120,00
8401	0	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIO REGGENTE	1.968,03
11300	0	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA	6.474,74
11301	0	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AGLI AMMINISTRATORI	8.963,56
18700	0	PRESTAZIONE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI NATURA TRIBUTARIA	5.854,54
18800	0	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO PER PNRR	878,40
26000	0	RESTITUZIONE FONDONE E ALTRI RISTORI SPECIFICI DI SPESA COVID-19	752,00
30400	0	ONERI DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA	1.800,00
35000	0	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI COMUNALI E AMMINISTRATORI (KM, PASTI)	385,99
40200	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATO CIVILE	6.127,60
40500	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATO CIVILE - A TEMPO DETERMINATO	20.100,24
40600	0	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - SERVIZIO ANAGRAFE	1.351,07
40700	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER SUPPORTO SERVIZIO ANAGRAFE	230,94
40800	0	RIMBORSO SPESE UFFICIO ANAGRAFE IN GESTIONE ASSOCIATA	3.500,00
40900	0	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI LABORFOND	1.713,18
41600	0	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE- ANAGRAFE	2.521,00
42000	0	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE	812,52
42500	0	SPESE POSTALI PER SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE	187,59
43000	0	SPESE RELATIVE A SERVIZI PER CONSULTAZIONI POPOLARI	2.298,15
43100	0	STRAORDINARI PER CONSULTAZIONI POPOLARI	2.185,65
75000	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO DETERMINATO	10.641,04
75001	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL SERVIZIO FINANZIARIO A TEMPO DETERMINATO	2.255,11
75002	0	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO DETERMINATO (NON RICORRENTE)	776,87
90500	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SCUOLA MATERNA - INSERVIENTI FUORI RUOLO	46.180,01
216100	0	CONTRIBUTIO AD ASSOCIAZIONE TELEFONO ARGENTO	70,00
268500	0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	2.915,13
274200	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LAVIS PER L'INCARICO TECNICO DEL SERVIZIO RIFIUTI	134,44
			<b>191.647,51</b>
AVANZO VINCOLATO CHE FINANZIA SPESE NON RICORRENTI			752,00
AVANZO ACCANTONATO CHE FINANZIA SPESE NON RICORRENTI			16.631,76
AVANZO LIBERO CHE FINANZIA SPESE NON RICORRENTI			647,18
			<b>173.616,57</b>

### **3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE**

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

#### **3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Non sono state effettuate spese di rappresentanza nell'anno 2025.

#### **3.2 DEBITI FUORI BILANCIO**

Si attesta che nel 2025 è stato riconosciuto con Decreto del Commissario n. 11 dd. 24.07.2025 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva n. 205/2021 del T.R.G.A. di Trento ex art. 194 c. 1 lett a) del d.lgs. n. 267/2000 e art. 31 c.1 del Regolamento di contabilità comunale.

Con ricorso n. 132 del 2021, i signori F. F e C.T., nella qualità di proprietari della p.f. 969/3 in P.T. 1098 C.C. Cimone, che contraddistingue un'area utilizzata come posteggio per autovetture, impugnarono la deliberazione giuntale n. 21 dd. 22.06.2021, sulla cui base il Comune di Cimone attestò la destinazione ad uso pubblico da più di venti anni della p.f. 969/3 P.T. 1098 C.C. Cimone” ed autorizzò l'avvio della procedura di regolazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi della l.p. 6/1993, al fine di acquisire la particella in commento, costituente un allargamento della sede stradale, richiedendo al contempo l'emissione del decreto di esproprio al Servizio Espropriazioni della Provincia Autonoma di Trento;

I ricorrenti già menzionati avanzarono richiesta di annullamento del provvedimento amministrativo in commento, invocando, tra l'altro, la violazione dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 25 della l.p. n. 23/1992, in quanto la pubblica amministrazione omise la preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Con deliberazione n. 48 dd. 24.11.2021, la Giunta comunale dispose l'annullamento in autotutela della deliberazione giuntale n. 21/2021; durante la pubblica udienza tenutasi in data 16.12.2021, il difensore di parte ricorrente e il difensore del Comune di Cimone dichiararono il raggiungimento di un accordo per la compensazione integrale delle spese di lite, eccetto la debenza del contributo unificato.

Atteso che il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento emanò la sentenza n. 205 di data 29.12.2021, sulla cui base fu dichiarata la cessazione della materia del contendere, fu disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra la parti costituite nonché la rifusione a carico del Comune di Cimone del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.

Vista la nota dell'avv. C.C., con studio legale in Trento, acquisita al protocollo n. 2634 dd. 13.06.2025, avente ad oggetto il pagamento della somma pari ad euro 1.800,00 a favore dei già menzionati ricorrenti, a titolo di contributo unificato riferito alla citata sentenza n. 205/2021.

Veniva dunque riconosciuto, sulla base delle motivazioni espresse nel preambolo, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 205 dd.

29.12.2021 emanata dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, di importo complessivo pari ad euro 1.800,00, a titolo di rifusione del contributo unificato così come stabilito dalla sentenza in commento.

Non vi sono ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere.

### **3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

Lo Statuto speciale per il Trentino Alto – Adige stabilisce, all'articolo 79, comma 3, che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali".

Il combinato disposto dell'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 (nazionale) e dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", in sostituzione del patto di stabilità introduce, a partire dall'esercizio 2016, un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibri dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1-bis specifica che, per gli anni 2017 - 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Successivamente la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica stabilendo che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118.

Infine, la circolare n. 5 del 09/03/2020 ha stabilito che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.

### **3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO**

La legge provinciale 27/2010 e s.m., all'articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione a partire dal 2016 il piano di miglioramento è stato sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alle scadenze previste. Con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito gli ambiti territoriali ed indicato l'obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1° luglio 2019. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016 sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa per i Comuni interessati da processi di fusione. Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa.

Il miglioramento dell'organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti. Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l'invarianza.

Nello specifico è stato previsto che l'obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1.

La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012. Il monitoraggio, per la verifica del rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa, è stato effettuato avendo a riferimento l'aggregato di spesa corrispondente alla funzione 1 del titolo 1 della spesa corrente del bilancio comunale verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti (intesi come somma dei pagamenti relativi alla gestione di competenza e alla gestione residui) riferito al conto consuntivo 2012 rispetto al medesimo dato desunto dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2019. Va in ogni caso rilevato che l'art. 9 L.P. 12/02/2019 n. 1 dispone quanto segue: 1. In attesa della

revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso, per un periodo non superiore a centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo articolo, l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina attuativa non ancora adottati alla data di entrata in vigore di questo articolo. 2. È fatto salvo l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e dalla relativa disciplina attuativa.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020, per gli anni 2020-2024, le parti avevano concordato di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare, hanno proposto di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell'esercizio 2019 l'obiettivo di riduzione della spesa.

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese.

Anche per l'anno 2025 e precedenti è rimasta in vigore la sospensione dell'obiettivo di qualificazione della spesa.

### **3.5 ANALISI PER INDICI**

Al rendiconto è allegato il piano degli indicatori e dei risultanti attesi del bilancio che permette di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Per quanto concerne i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L, come da allegato al rendiconto, si evidenzia che l'ente non risulta essere in condizione di ente strutturalmente deficitario.

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.

#### **Indice di tempestività dei pagamenti**

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riporta di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014

Tempo medio ponderato di pagamento 2024	44,41 gg
Tempo medio ponderato di ritardo 2024	11,92 gg
Tempo medio ponderato di pagamento 2025	61.28 gg
Tempo medio ponderato di ritardo 2025	30.81 gg

### 3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

Denominazione	Tipologia	Attività	Quota di partecipazione
Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa	Consorzio	Attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.	0,54%
Trentino Digitale S.p.A.	Società	Produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico.	0,0023%
Trentino Riscossioni S.p.A.	Società	Gestione entrate comunali	0,006%
Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle Laghi Soc. Coop. a resp. limitata	Società	Ente strumentale della Regione, con propria autonomia amministrativa e gestionale e personalità giuridica. I compiti riguardano la promozione e propaganda delle risorse turistiche locali.	1,08%

Il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di partecipazione pubblica" ed in particolare l'art. 4, comma 2, lett. a) prevede che "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate;

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (omissis)";

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P) che, tra le altre cose, introduce alcuni adempimenti obbligatori in capo all'ente controllante in particolare, ai sensi dell'art. 20, le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento,

un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Per effetto del recepimento a livello provinciale delle norme del T.U.S.P., ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.p. 10 febbraio 2005 n. 1 e dell'art. 24, comma 4 della L.p. 29 dicembre 2016 n. 19 e s.m. e i., gli Enti locali trentini sono tenuti ad adempiere al suddetto obbligo di ricognizione periodica con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;

Il Comune ha provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni con deliberazione consigliere n. 29 del 20/12/2024.

### 3.7. PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>QUOTE DI PARTECIPAZIONE</b>
<b>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI</b>	
SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	0,05
FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPERAZIONE SOC. COOP.	0,13
CASSA RURALE DI TARENTO BCC SOC. COOP.	0,05

### 3.8 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenza analitica delle eventuali discordanze.

<b>Organismo partecipato</b>	<b>Credito del Comune al 31.12.2025 (Iva compresa)</b>	<b>Debito del Comune al 31.12.2025 (Iva compresa)</b>	<b>Note</b>
ASIA – Azienda Agricola per l'Igiene Ambientale	0,00	22.000,00	Dato rilevato dalla contabilità dell'ente
Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa	0,00	0,00	Dato asseverato dai rispettivi organi di revisione dell'Ente e del Consorzio.
Trentino Digitale S.p.A.	0,00	0,00	Dato rilevato dalla contabilità dell'ente
Trentino Riscossioni S.p.A.	1.031,36	714,48	crediti non coincidono-vedi nota.
APT – Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi	0,00	0,00	Dato rilevato dalla contabilità dell'ente

### **“CREDITI E DEBITI NON COINCIDONO**

*Per la parte dei crediti, la differenza € 852,11.- è data da accertamenti che il Comune ha iscritto nel proprio bilancio, a residuo e in competenza 2025, relativi a incassi di entrate affidate a Trentino Riscossioni ed ancora da riversare da parte loro. La partecipata nel prospetto di debiti verso il Comune, la partecipata inserisce i dati relativi alle entrate già riscosse e non ancora riversate alle casse dell'ente (€ 1.031,36.-), non esponendo invece le entrate affidate ma ancora da incassare.*

**Con tale motivazione, si ritiene la situazione RICONCILIATA.”**

## **3.9 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## **3.10 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi allarealizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

## **3.11 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19**

Con successivi provvedimenti della Giunta Provinciale adottati nel corso del 2020 sono state assegnate ai comuni trentini le risorse relative al fondo per l'esercizio delle funzioni

degli enti locali di cui all' articolo 106 del DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020.

Come previsto dalla normativa vigente, tali risorse sono state oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che ha sostituito integralmente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati).

I comuni con provvedimenti della Giunta Provinciale nel corso del 2021 hanno ricevuto ulteriori risorse.

Le risorse non utilizzate nel 2020 (e quindi confluite nell'avanzo vincolato 2020) e le risorse 2021 sono oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021 concernente la certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

### **Conciliazione con l'avanzo vincolato allegato A/2**

Con deliberazione della Giunta Provinciale n.487 del 2023 sono stati approvati i criteri e le modalità delle regolazioni finanziarie dei fondi di cui all'art. 106 D.L. 34 del 2020 e dei ristori specifici di spesa rientranti nelle certificazioni COVID 19 del triennio 2020-2021-2022. I comuni sono tenuti a restituire negli esercizi dal 2024 al 2027 le somme non utilizzate che il Comune ha interamente vincolato in avanzo. Il Comune ha provveduto pertanto ad adeguare l'avanzo vincolato con gli importi che è tenuto a restituire:

- nei vincoli da trasferimenti € 2.018,68 importo finale al 31/12/2025.

Nel 2025 l'Ente ha provveduto, a seguito della documentazione trasmessa dalla Provincia, a restituire la quota covid per euro 752,00 applicando avanzo vincolato.

### **3.12. ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO**

Si tratta di ruoli emessi da Trentino Riscossioni. Essendo il credito di dubbia esigibilità l'ente ha provveduto allo stralcio dei crediti dal conto residui per euro 771,74 come di seguito prospettato:

<b>ANNO ACCERT.</b>	<b>NUMERO ACCERT.</b>	<b>OGGETTO ACCERTAMENTO</b>	<b>CODICE CAPITOLO</b>	<b>IMPORTO RIACCERTATO</b>
2017	55	MENSA FEBBRAIO 2017	36000	€ 27,20
2017	56	MENSA MARZO 2017	36000	€ 34,00
2017	57	MENSA APRILE 2017	36000	€ 25,10
2017	58	MENSA MAGGIO 2017	36000	€ 34,00
2017	59	MENSA GIUGNO 2017	36000	€ 34,00
2017	60	MENSA SETTEMBRE 2017	36000	€ 34,00
2017	61	MENSA OTTOBRE 2017	36000	€ 34,00
2017	63	MENSA NOVEMBRE 2017	36000	€ 32,30

2017	64	MENSA DICEMBRE 2017	36000	€ 8,84
2018	134	MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2018	36100	€ 18,70
2018	135	MENSA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2018	36100	€ 28,90
2018	167	MENSA MARZO 2018	36100	€ 32,30
2018	286	MENSA APRILE 2018	36100	€ 28,90
2018	376	MENSA MAGGIO 2018	36100	€ 30,60
2018	378	MENSA GIUGNO 2018	36100	€ 28,90
2018	572	MENSA SETTEMBRE 2018	36100	€ 34,00
2018	586	MENSA OTTOBRE 2018	36100	€ 61,20
2018	667	PASTI SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2018	36100	€ 62,90
2018	673	MENSA DICEMBRE 2018	36100	€ 18,70
2019	130	RETTA MENSA GENNAIO 2019	36100	€ 35,70
2019	180	RETTE SCUOLA MATERNA MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2019	36100	€ 51,00
2019	213	RETTE SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE E MAGGIO 2019	36100	€ 51,00
2019	322	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2019	36100	€ 25,50
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI STRALCIATI DAL BILANCIO</b>				<b>€ 771,74</b>

#### 4. OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI

In riferimento alle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Trentino - Alto Adige con deliberazione n. 40/2026 si segnala quanto segue:

##### 1) COERENZA TRA QUESTIONARIO, RENDICONTO, BDAP

Lo scostamento rilevato è dovuto a una diversa interpretazione del debito tra quanto rappresentato nello Stato patrimoniale e il dato indicato nel questionario. In particolare, la differenza corrisponde all'importo del giro contabile effettuato in occasione dell'operazione di estinzione dei mutui contratti con la PAT. Tale disallineamento ha natura meramente rappresentativa e quindi il dato corretto è quello indicato nello stato patrimoniale, per euro 432.025,20.

##### 2) INCREMENTO DEI RESIDUI PASSIVI

L'incremento dei residui passivi rilevato a fine esercizio risulta concentrato prevalentemente nelle spese in conto capitale. Tale dinamica non è riconducibile a criticità strutturali nella gestione della spesa, bensì a fattori di natura tecnico-organizzativa intervenuti negli ultimi mesi dell'anno.

In particolare, l'Ente ha avviato, a fine esercizio, la migrazione a un nuovo sistema di contabilità finanziaria, circostanza che ha determinato un fisiologico rallentamento delle attività di liquidazione e pagamento di alcune fatture già regolarmente impegnate ed esigibili. Ne è

conseguito un differimento temporale dei relativi pagamenti, che si sono pertanto concentrati nei primi mesi dell'esercizio 2025.

Si evidenzia che i residui passivi finali al 2025 ammontano a euro 470.599,92, registrando una riduzione del 54,45% rispetto ai residui passivi finali del 2024. Nel corso dell'esercizio 2025 si è riusciti a far fronte in misura significativa alle passività pregresse, con particolare riferimento ai pagamenti verso altre pubbliche amministrazioni.

### 3) INDICE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Anche nel corso del 2025 l'ufficio ragioneria ha risentito di una prolungata carenza di personale, che ha inciso sull'ordinaria gestione delle attività contabili. Nonostante il ricorso a un'assunzione a tempo determinato, la situazione non si è pienamente normalizzata, in quanto il personale inserito, seppur adeguato sotto il profilo formale, necessitava di un periodo fisiologico di affiancamento e formazione.

L'Ente ha inoltre richiesto il supporto del Consorzio dei Comuni Trentini al fine di garantire la continuità operativa del servizio; tuttavia, le difficoltà organizzative e il necessario coordinamento tra risorse interne ed esterne non hanno consentito di recuperare integralmente i ritardi accumulati.

In tale contesto, il rispetto dei tempi medi di pagamento ha subito alcune criticità, riconducibili principalmente alla fase di transizione organizzativa, all'elevato carico di lavoro concentrato in determinati periodi dell'anno e alla necessità di assicurare la corretta gestione delle procedure contabili da parte del personale di nuova assegnazione.

Si evidenzia, tuttavia, che tali criticità hanno carattere temporaneo e non strutturale: per l'esercizio 2026 si auspica il pieno rientro nei tempi medi di pagamento, anche grazie all'utilizzo del prospetto dei flussi di cassa aggiornabile con cadenza trimestrale, al venir meno delle complessità connesse alla gestione degli interventi PNRR e al raggiungimento di un assetto organizzativo dell'ufficio ormai a regime.